



COMUNE DI MASSA E COZZILE

Settore segreteria Generale

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, della legge regionale 41/2005, della deliberazione della giunta regionale n. 414 del 10 maggio 2015 nonché del decreto dirigenziale n. 3011 del 19 maggio 2016, della deliberazione della giunta comunale n. 58 del 17 marzo 2018 e della determinazione n. 180 del 22 marzo 2018 di approvazione dello schema di bando e di domanda;

IL RESPONSABILE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- 1) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 2) per i cittadini extracomunitari il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 431/98;
- 3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, così come stabilito alle lettere d) e e) dell'allegato A della legge regionale 41/2015; **i cittadini italiani** potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello stato italiano; **i cittadini dell'unione europea e i cittadini italiani** aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'amministrazione comunale di eseguire le opportune verifiche; **i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea** potranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva; questi ultimi, su richiesta del Comune di Massa e Cozzile e prima dell'erogazione del contributo spettante, dovranno produrre al fine della liquidazione dello stesso documentazione idonea oppure certificati o attestazioni rilasciati dalla autorità competente dello stato Estero, corredati di traduzione in italiano autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale;

- 4) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- 5) presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 non superiore a euro 28.470,83;
- 6) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 (euro 13.192,92)
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 e l'importo di Euro 28.470,83
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

- 7) Il contributo previsto dall'art. 11 della legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
- 8) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
- 9) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Non verranno accettate certificazioni di tipo diverso e DSU prive dell'attestazione;

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE 2018 avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa;
- L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento: in tale seconda ipotesi dovrà essere presentata anche la dichiarazione ISEE del soggetto privato che provvede direttamente a sostenere economicamente il richiedente. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
- Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

- In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'articolo 3 comma 1 del DPCM 159/2013;

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all' art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

1. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92);
- b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
- c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II.

2. I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 – punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	ti 4
---	-------------

--	--

II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92)	Punti 1
b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico	Punti 1
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

Il Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie

Il Comune trasmette quindi la documentazione alla commissione che provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in fascia A e fascia B. In entrambe le fasce le graduatorie verranno ordinate in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone /ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla

Commissione di cui sopra che decide entro i successivi dieci giorni, termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie.

Art. 9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.11 – Determinazione del contributo erogabile

1) L'amministrazione comunale erogherà ai soggetti collocati in fascia A il 50% del contributo spettante e ai soggetti collocati in fascia B il 50% del contributo spettante. L'Amministrazione provvederà all'erogazione del complesso delle risorse, contributo regionale e contributo comunale, partendo dal 1° soggetto collocato in fascia A e così scorrendo le graduatorie fino all'esaurimento delle risorse;

2) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, su specifica richiesta dell'ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone. Ove queste non venissero prodotte nei tempi fissati, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo.

3) L'Amministrazione comunale, in caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 240/2004 convertito con modifiche nella legge 269/2004 il contributo direttamente al locatore a sanatoria della morosità medesima; è essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

4) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il 31 gennaio 2019;

5) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 11. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art.14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 258/2008 e n. 414/15 e al decreto dirigenziale n. 3011 del 19 maggio 2016;

Massa e Cozzile , li 26 marzo 2018

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini

